

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CERINI DIANA

Nella seduta del 12/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia attiene all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. La parte ricorrente, per il tramite di un procuratore, rappresenta infatti di avere sottoscritto con l'odierna convenuta il menzionato contratto di finanziamento; tale contratto è stato anticipatamente risolto rispetto alla scadenza convenuta. In sede di estinzione, peraltro, sarebbero stati decurtati dalla somma a debito del ricorrente importi inferiori a quelli che, secondo la stessa parte, dovrebbero essere invece restituiti alla luce della normativa vigente. In particolare, la parte ricorrente lamenta che gli oneri anticipatamente pagati e non goduti per anticipata estinzione, al netto di quanto già stornato in sede di conteggio estintivo, ammontano a complessivi euro 4.282,55. La parte ricorrente richiede, altresì, la corresponsione degli interessi legali su tale importo da conteggiarsi dalla data di estinzione dei finanziamenti al saldo, oltre alla distrazione delle spese a favore del proprio procuratore.

A fronte di ciò, l'intermediario resistente, dopo avere riscontrato il reclamo, è intervenuto con proprie controdeduzioni nel presente procedimento, contestando le richieste della parte ricorrente e chiedendo, conseguentemente, all'ABF di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non goduto, rilevando la natura *up front* di alcune delle voci di costo, in particolare delle commissioni finanziarie pagate a terzi e per le quali si pretende oggi restituzione e, in virtù di tutto ciò, lo stesso intermediario richiede che sia respinta nel merito rispetto a tali costi la domanda di restituzione formulata dalla parte ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 4.283,16, da limitarsi comunque a quanto richiesto in domanda pari ad euro 4.282,55; considerato, altresì, che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; rilevato che la domanda di distrazione non può essere presa in considerazione da questo Collegio, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda la somma di € 4.282,55 alla parte ricorrente, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA